



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **10** del registro delibere

Data **30.04.2014**

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno **Duemilaquattordici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20.30** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIOS GEREMIA	X			ANGHEBEN MARCO	X		
DARRA RINO	X			BRICCIO NICOLA	X		
MARTINI ORNELLA	X			COBBE FABIO	X		
DALBOSCO ANNALISA	X			COSTA STEFANIA	X		
PLAZZER MASSIMO	X			DANIELE GIUSEPPINA	X		
PIAZZA RUDI	X			PEZZATO DAVIDE	X		
TESTA FRANCA	X			PEZZATO FABIO	X		
FIorenza				VOLTOLINI GIANNI	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. ALESSANDRO MORANDI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il

Prof. GIOS GEREMIA

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

I

Premesso che:

1. L'articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. istituisce a far data dall'1.1.2014 l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). la medesima fonte normativa stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.), entrato in vigore dall'1.1.2013 ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m. In relazione alla TA.R.I. gli enti locali devono:

- a) applicare la tassa stessa, secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva "metodo normalizzato" disciplinata dalla medesima fonte normativa e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e s.m., nonché la TA.R.E.S. come disciplinata per il 2013 dal regolamento comunale approvato con la deliberazione del C.C. n. 2 dd. 26 febbraio 2013;
- b) in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.).

2. A prescindere dalle scelte operate rispetto alle due opzioni possibili, è comunque confermato, come in vigore fino al 2013, che i costi emergenti dal piano finanziario relativo al ciclo dei rifiuti devono essere coperti obbligatoriamente nella misura del 100% dal gettito della TA.RI. o della T.I.A.

3. E' inoltre prevista dall'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013 (come modificato dal D.L. n. 16/2014) la facoltà per i Comuni di affidare la gestione applicativa della TA.RI. o della T.I.A. direttamente ai soggetti affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani già incaricati in tal senso fino al 2013.

4. occorre dare atto che la TA.RI. (o la T.I.A. puntuale) costituisce ora una delle componenti dell'Imposta Comunale Unica (I.U.C.) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013. Peraltro, vista l'eterogeneità dei tre tributi che compongono sotto il profilo normativo la I.U.C., il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota dd. 28 febbraio 2014 ha lasciato ai Comuni la facoltà di approvare o un unico Regolamento I.U.C. suddiviso in tre parti, o tre Regolamenti tra di loro distinti (I.MU.P., TA.RI., TA.S.I.). Tale seconda opzione appare preferibile, in considerazione del fatto che i tre tributi presentano notevoli differenze e che, per quanto concerne la TA.RI. emerge una continuità storica e gestionale con la T.I.A. e con la TA.R.E.S. tale da giustificare il mantenimento di un regolamento autonomo rispetto alle altre componenti della I.U.C.;

Rilevato ora che:

- Fino al 31 dicembre 2012 era in vigore la T.I.A. presuntiva (metodo "normalizzato") di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 22/1997, come attuato dal D.P.R. n. 158/1999 e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e s.m. (attuativa dell'art. 8 della L.P. n. 5/1998 e s.m.);

- Per il periodo d'imposta 2013 è stata deliberata l'entrata in vigore della T.A.R.E.S. nella versione tributaria;
- In base alle valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate congiuntamente dalla Comunità della Vallagarina e dai Comuni interessati, è emersa l'opportunità, per il 2014, di istituire la T.A.R.I. avente natura tributaria, con riserva per il 2015 di istituire invece la T.I.A. puntuale (art. 1 comma 668 della L. n. 147/2013);
- In base alle medesime valutazioni, è emersa l'opportunità di affidare alla Comunità della Vallagarina, quale gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, la gestione completa in tutte le sue fasi applicative della T.A.R.I., fatta salva la diretta imputazione al bilancio del Comune (in distinti capitoli di entrata) del gettito dei due tributi. L'affidamento verrà disciplinato con apposita successiva Convenzione.

Presa visione dello schema di Regolamento T.A.R.I. predisposto dal servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, già inviato preliminarmente in data 7 aprile 2014, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e, dopo averne analizzato attentamente i contenuti, ritenuto idoneo alla disciplina del tributo.

Ritenuto quindi di approvare il regolamento medesimo, dando atto che in base alle disposizioni dello stesso si procederà, con successive deliberazioni, all'approvazione del Piano finanziario che costituisce elemento presupposto all'adozione delle tariffe 2014, e del sistema tariffario medesimo.

Dato atto che il nuovo tributo ed il relativo Regolamento trovano applicazione dall'1.1.2014, in quanto adottati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 fissato al 31 maggio 2014, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006.

Visto il TULLRROC, approvato con DPR. 1° febbraio 2005, N. 3/L;

Visti il pareri favorevole formulato allo scopo dal Segretario comunale e la presa visione del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di istituire, per i motivi meglio espressi in premessa, a partire dal periodo d'imposta 2014 la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), quale componente dell'Imposta comunale unica (I.U.C.) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti, della L. n. 147/2013 di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;
2. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della T.A.R.I. di cui al precedente punto 1, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che ai sensi del Regolamento di cui al punto 2 la gestione della T.A.R.I. viene affidata alla Comunità della Vallagarina, giusta l'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013 e s.m., fermo restando che il gettito di entrambi i tributi troverà imputazione diretta al bilancio del Comune su distinti capitoli di entrata, come meglio illustrato in premessa,

rinviano nel contempo a successiva deliberazione l'approvazione della Convenzione atta a disciplinare l'affidamento in parola;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi, secondo le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 del DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
6. di dare evidenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.7.1993 N. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Provinciale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52, comma 13 della L.R. n. 1 del 4/1/93 e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lett. b) - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199



COMUNE DI VALLARSA
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

**Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e
sui Servizi anno 2014**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione della tassa</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti alla tassa</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa</i>	Pag. 4
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Tariffa della tassa</i>	Pag. 6
Art. 10 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 6
Art. 11 -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	Pag. 6
Art. 12 -	<i>Determinazione delle tariffe della tassa</i>	Pag. 7
Art. 13 -	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 9
Art. 14 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 10
Art. 15 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 10
Art. 16 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 11
Art. 17 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	Pag. 11
Art. 18 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	Pag. 12
Art. 19 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 12
Art. 20-	<i>Sostituzione nel pagamento della tassa</i>	Pag. 12
Art. 21 -	<i>Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni</i>	Pag. 13
Art. 22 -	<i>Tassa giornaliera</i>	Pag. 14
Art. 23 -	<i>Componente servizi della tassa</i>	Pag. 14
Art. 24 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 14
Art. 25 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 15
Art. 26 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 16
Art. 27 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 16
Art. 28 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 16
Art. 29 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 17
Art. 30 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 17
Art. 31 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 18
Art. 32 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 18
Art. 33 -	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 18
Art. 34 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 18
Art. 35 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 19

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Vallarsa, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Nel Comune di Vallarsa è istituito a decorrere dal 01/01/2013 la tassa sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L.06/12/2011 n.201.
2. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

Art. 3

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo art. 6.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei, derivanti da qualsiasi titolo giuridico o anche in via di fatto, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo quanto disposto dall'art. 15 comma 4.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su cinque lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli

dotati di almeno un'utenza attiva relativa ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito, ai sensi di legge o di regolamento comunale e con le forme previste da tali fonti normative, l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto dell'occupazione la sola presenza di arredo anche in assenza di utenze attive relative ai servizi a rete.

2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur se aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non abitabili;
- centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali locali caldaia, cabine elettriche, vano ascensori, nonché i locali che per loro struttura o destinazione d'uso sono incompatibili con la presenza di persone od operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati
- locali in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto dichiarati inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ovvero che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e fatto salvo in ogni caso il loro utilizzo in via di fatto;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e destinati all'allevamento degli stessi;
- le legnaie;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- depositi adibiti in via esclusiva al ricovero di attrezzi agricoli ovvero di materiali utilizzati nel ciclo agricolo qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto-smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;

- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi o tossico nocivi come individuati ai sensi delle vigenti disposizioni normative non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti medesimi in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nella sola ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile determinare in modo oggettivo le superfici ove si formano di regola i rifiuti di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Falegnamerie	35
Case di soggiorno per anziani	1,5
Ambulatori veterinari	30

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità

delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

4. La tassa non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 8

TARIFFA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della tassa relativa alla componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999 e dall'art.12 del presente regolamento.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della tassa, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari almeno all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998, salva prova contraria da parte del contribuente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - b. per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.
2. Si fini dell'applicazione del tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate per la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) relativa all'anno precedente.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe della tassa sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Le tariffe della tassa devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con le tariffe della tassa includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, nonché quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche il cui onere finanziario risulta comunque in capo al Comune o al Gestore del ciclo dei rifiuti.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.
5. Nel caso in cui il gettito della tassa, calcolata al netto della maggiorazione di cui all'art. 23, risulti superiore, a consuntivo, ai costi sostenuti, la differenza viene portata in diminuzione a valere sul piano finanziario del primo esercizio utile successivo.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme ordinamentali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe della tassa sono determinate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 30/12/2005 e s.m.
3. Le tariffe della tassa sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al comma 5. La ripartizione percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche del totale dei costi da coprire a mezzo della tariffa della tassa viene stabilita per ciascun periodo d'imposta con la deliberazione che approva il piano finanziario ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999.
4. Le tariffe della tassa si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe della tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe della tassa per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa della tassa alle utenze

domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
---	---

1	0,80
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,23
6 o più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa della tassa alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,30
6 o più	3,70

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa della tassa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KC Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56
3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67
4	Alberghi con ristorante	1,07
5	Alberghi senza ristorante	0,80
6	Case di cura e riposo	1,13
7	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
8	Banche e istituti di credito	0,61
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07
10	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,07
11	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,88
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,88
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92

14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.84
17	Mense, birrerie, amburgherie	3.64
18	Bar, caffè, pasticceria	3,64
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54
20	Banchi di mercato genere alimentari	5,21

D) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa della tassa alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KD Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.60
2	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2.60
3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5.51
4	Alberghi con ristorante	8.79
5	Alberghi senza ristorante	6.55
6	Case di cura e riposo	7.82
7	Uffici, agenzie, studi professionali	8.21
8	Banche e istituti di credito	4.50
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7.11
10	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	8.80
11	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5.90
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5.90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3.50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4.50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29.82
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	12.59
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	49.72

20	Banchi di mercato genere alimentari	42,74
----	-------------------------------------	-------

Art. 12
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato ai sensi dell'art. 10, comma 4. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e trasmesso al Comune, per la sua approvazione, almeno 60 giorni prima del termine ultimo fissato dalla legge per l'approvazione delle tariffe.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) gli ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa della tassa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare ai sensi del DPR n.158/99.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa della tassa, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 12.
2. L'assegnazione a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dal contribuente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo contribuente la tariffa della tassa applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa della tassa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 14

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa della tassa.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari distintamente iscritti in anagrafe, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che risultano tenuti solidalmente al pagamento.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.
5. Per la commisurazione della sola quota fissa della tariffa della tassa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. La quota variabile per tale fattispecie si intende calcolata unitariamente con l'abitazione principale. In caso di locazione delle abitazioni di cui al presente comma, tale criterio di calcolo si applica solo in caso di locazione inferiore a 60 giorni. Per le locazioni di durata superiore si applicano le ordinarie modalità di calcolo in base alle dichiarazioni di cessazione e di inizio ai sensi dell'art. 24.
6. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
7. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq	a mq	componenti
0	30	1
31	60	2
61	90	3
oltre 91		4

8. Le disposizioni di cui al precedente comma 7 si applicano anche alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.

Art.15
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa della tassa per tutte le utenze, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio in presenza di dati certi relativi alla fine di utilizzo del servizio (decessi, irreperibilità ecc.).

Art.16
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro sistema purché su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa della tassa, determinata annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune o il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alle abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario o comunque discontinuo, né agli insediamenti di tipo non domestico.

Art. 17
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 661 della L.n 147/2013 le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tassa nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 12 del presente regolamento.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, anche successivamente all'emissione dell'avviso di cui all'art. 25 comma 2, copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 18
RIDUZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 659 della L.n 147/2013 la quota variabile della tariffa della tassa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 50 % della quota variabile
2. La tassa è dovuta nella misura massima del 20 % della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni della tassa dovuta.

Art. 19
SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, il Comune si sostituisce nel pagamento della tassa nelle seguenti ipotesi:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado
 - b) i locali e le aree utilizzati dal comune per fini istituzionali
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purchè, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
 - d) Nel pagamento della tariffa giornaliera nel caso di eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturale e del tempo libero, con occupazione di spazi comunali, purchè sia effettuata la separazione dei rifiuti e siano utilizzati, per quanto possibile, materiali biodegradabili.
2. Il comune si sostituisce nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti misure:
 - a) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto interessate a zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre due mesi.
 - b) Ulteriori particolari gravi situazioni che saranno valutate di volta in volta dalla Giunta comunale su richiesta degli interessati
3. Il comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedente commi. La misura dell'agevolazione è stabilita annualmente o relativamente al comma 2 di volta in **volta, dalla Giunta comunale.**

Art. 20
CUMULABILITÀ E DECORRENZA DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni previste dagli articoli 16 e 18 sono cumulabili con un limite massimo del 60% della tassa annua dovuta. Ai sensi dell'art. 14 comma 16 del D.L. n. 201/2011, nelle zone esterne al perimetro di effettuazione del servizio la tassa è comunque dovuta in misura complessiva non superiore al 40%.
2. Le riduzioni previste dagli articoli 17 e 19 trovano applicazione, ovvero cessano di trovare applicazione dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 24.

Art. 21

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa della tassa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti dal comma 26 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.
7. Alla tariffa della tassa giornaliera si applica la maggiorazione di cui all'art. 23 del presente regolamento.
8. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Sono escluse dall'applicazione della tariffa della tassa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa della tassa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
11. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 22

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo PEC o a mezzo fax. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento nel caso di consegna diretta o a mezzo fax, o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b. generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, ed eventuale superficie non tassabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati;
 - f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine

dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 23

RISCOSSIONE

1. La tassa comunale sui rifiuti e sui servizi è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o, con scelta alternativa da parte del Comune effettuata anche anno per anno, con bollettino di conto corrente postale.
2. Il Comune nel corso dell'anno di competenza o in quello successivo a quello di competenza della tassa, e comunque entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di competenza, invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e la componente servizi, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, il numero dei componenti il nucleo familiare utilizzato per il calcolo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve comunque contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. Le scadenze di cui al presente comma costituiscono esercizio della facoltà di variazione rispetto alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate trimestrali, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La Giunta comunale può disporre con proprio provvedimento, anche assunto di anno in anno, che il pagamento avvenga con un numero maggiore di rate fino ad un massimo di quattro, anche con scadenza bimestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 24

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo della tassa.

Art. 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale può designare il funzionario responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 26

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 24, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine il funzionario responsabile può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il soggetto incaricato ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio e del Servizio Catasto.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

Art. 27

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997.

Art. 28

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97 così modulata:
 - a) del 10% dell'importo omesso o tardivamente versato se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di mancato pagamento;
 - b) del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato negli altri casi.Per la sanzione di cui al presente comma non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della tassa non versata, con un minimo di €50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di €50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €50 a €200.
5. Alle sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano, ove compatibili, le riduzioni previste in materia di ravvedimento operoso di cui al D. Lgs. 472/1997.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità della tassa.

Art. 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge.

Art. 30

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 31

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L.06/12/2011, n. 201, nel regolamento di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alle deliberazioni assunte dal Comune e dalla Comunità nei rispettivi ambiti e limiti di competenza.

Art. 32

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della T.I.A. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva di tale entrata relativamente alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tassa comunale sui rifiuti e sui servizi si considereranno valide le denunce prodotte finì della T.I.A., opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti e rilevanti ai sensi del presente Regolamento in quanto necessari per l'applicazione della tassa stessa. Tali elementi saranno acquisiti in base alle informazioni già contenute nelle banche dati a disposizione dell'ente e, solo laddove le stesse non siano sufficienti, a mezzo di apposite richieste presentate ai contribuenti.
4. Per il solo anno 2013, ai sensi dell'art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011 e s.m., la gestione diretta di tutte o alcune delle fasi e procedure applicative relative alla tassa di cui al presente regolamento può essere affidata alla Comunità della Vallagarina in qualità di gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e ciò in base a specifica convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
PROF. GEREMIA GIOS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MORANDI

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l'estratto della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 5 MAGGIO 2014 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MORANDI

Comunicazione ai capigruppo

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.79, secondo comma, del TULLRROC approvato con DPRReg del 01.02.2005 N. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MORANDI

La presente deliberazione è eseguibile in data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MORANDI
